

A norma dell'articolo 12 della Costituzione spagnola i cittadini spagnoli raggiungono la maggiore età al compimento del diciottesimo anno: sono dunque considerati minorenni tutti gli individui al di sotto dei 18 anni.

1. Capacità giuridica del minore

L'età minima alla quale è possibile agire in giudizio autonomamente in Spagna è pari a 18 anni.

Soltanto i minori emancipati possono agire in giudizio autonomamente: l'emancipazione si raggiunge generalmente all'età di 18 anni, oppure a 16 anni mediante matrimonio o autorizzazione giudiziaria o parentale. In alcune regioni si può ottenere l'emancipazione a partire dall'età di 14 anni.

Ai sensi della legge sulla responsabilità penale dei minori, l'età minima per l'imputabilità penale in Spagna è pari a 14 anni. Le misure applicabili ai minori al di sotto dell'età minima per l'imputabilità penale (minori di età inferiore ai 14 anni in Spagna) sono volontarie o consistono nell'inserimento in un istituto di assistenza.

2. Accesso a procedimenti speciali

Tribunali per i minorenni: ai sensi della legge organica 5/2000, del 12 gennaio 2000, relativa alla responsabilità penale dei minori, tribunali specializzati denominati "*Juzgados de menores*" esaminano le cause aventi ad oggetto delitti e reati minori commessi da individui di età compresa tra i 14 anni e i 18 anni non compiuti. Giudici e pubblici ministeri specializzati si occupano dei processi penali a carico di minori autori di reati.

L'ufficio del Pubblico ministero è responsabile per la difesa dei diritti riconosciuti ai minori dalla legge. Le misure applicabili nei confronti dei minori autori di reato di età compresa tra i 14 e i 18 anni sono contenute in una legge specifica (legge organica 5/2000, del 12 gennaio 2000, relativa alla responsabilità penale dei minori).

Ove l'autore del reato sia di età inferiore ai quattordici anni, tale legge organica non viene applicata; al suo posto si applicano specifici articoli del codice civile e il resto dell'attuale normativa vigente.

Qualora delle cause riguardanti vittime o testimoni minorenni si occupino tribunali ordinari, la legge stabilisce garanzie specifiche per i minori in base alla loro età: ad esempio, i minori più vulnerabili sono chiamati a deporre dinanzi a uno psicologo specializzato e le loro testimonianze sono registrate per evitare che debbano essere ripetute in tribunale e che vi sia contatto visivo tra il minore e il presunto autore del reato.

Giustizia civile: i tribunali denominati *Juzgados de Primera Instancia* (tribunali civili di primo grado) trattano le domande dei minori secondo le norme di procedura civile. Esistono inoltre tribunali civili specializzati nel diritto di famiglia, denominati *Juzgados de Familia* (tribunali della famiglia).

L'ufficio del Pubblico ministero può partecipare ai procedimenti giudiziari civili nei quali siano coinvolti minori o persone con disabilità, fino a quando non viene nominato loro un tutore.

Sebbene il minore non disponga generalmente della capacità di avviare autonomamente un procedimento civile, la legge stabilisce che, qualora una misura possa incidere sui suoi interessi, il minore deve essere sentito se capace di discernimento, e in ogni caso deve essere sentito una volta compiuti i 12 anni di età.

Nelle cause di separazione o di scioglimento del matrimonio, nel corso del procedimento il giudice deve sempre tenere in considerazione l'interesse superiore del minore.

Sono procedimenti amministrativi riguardanti i minori quelli aventi ad oggetto: la tutela dei minori, l'adozione, l'asilo, la migrazione, la salute, l'istruzione e le sanzioni amministrative.

3. Misure giuridiche e politiche per evitare indebiti ritardi nel trattamento delle cause riguardanti i minori

Come regola generale per tutte le giurisdizioni, al fine di evitare ritardi nei procedimenti che coinvolgono minori, la legge organica 1/1996, del 15 gennaio 1996, sulla tutela giuridica dei minori stabilisce che, nei procedimenti giudiziari o amministrativi, la comparizione e l'ascolto dei minori assumono un rilievo prioritario. L'audizione del minore deve essere condotta in maniera adeguata alla sua situazione e al suo sviluppo, con l'assistenza, ove necessario, di professionisti qualificati o di esperti, nel rispetto della sua privacy e utilizzando un linguaggio comprensibile e formati accessibili e adattati alle circostanze del minore, per informarlo sia del contenuto delle domande sia delle conseguenze delle sue opinioni, nel pieno rispetto di tutte le garanzie processuali.

Cause penali: le misure giuridiche e politiche applicabili variano in base alle circostanze, a seconda che il minore sia vittima o autore di un reato.

Giustizia civile: le parti attrici possono richiedere al giudice l'imposizione di misure cautelari. Come regola generale, i minori non possono chiedere autonomamente al giudice l'imposizione di misure cautelari, ma devono essere assistiti dai loro rappresentanti legali.

Se i minori sono coinvolti in cause di diritto di famiglia, le misure cautelari sono generalmente adottate prima della sentenza, nel rispetto dell'interesse superiore dei minori interessati, ad esempio in materia di affidamento, pagamento degli alimenti, diritto di visita, misure di sostegno finanziario ecc.

4. Procedure e meccanismi di sostegno specifici per il minore e interesse superiore del minore

La legislazione spagnola contiene alcune importanti disposizioni che rafforzano le misure volte a facilitare l'esercizio dei diritti dei minori e stabilisce un quadro giuridico appropriato in relazione ai *minori stranieri*, riconoscendo a questi ultimi in Spagna il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali alle stesse condizioni dei minori spagnoli e indipendentemente dal loro status amministrativo. I *minori tutelati dalla pubblica amministrazione* si vedono riconoscere d'ufficio la copertura dell'assicurazione sanitaria.

Le autorità pubbliche hanno l'obbligo di assicurare la protezione dei gruppi vulnerabili, quali i minori non accompagnati, i minori con esigenze di protezione internazionale, i minori con disabilità e i minori vittime di abuso o sfruttamento sessuale, pornografia infantile o tratta di esseri umani, e devono garantire il rispetto dei loro diritti previsti dalla legge.

La legge organica sulla tutela giuridica dei minori prevede come principio guida dell'azione amministrativa la protezione dei minori contro ogni forma di violenza, comprese la violenza derivante dall'ambiente familiare, la violenza di genere, la tratta di esseri umani e la mutilazione genitale femminile. La protezione dei minorenni vittime di violenza domestica costituisce uno dei capisaldi della nuova legge sulla tutela dei minori e degli adolescenti, pubblicata il 28 luglio 2015.

Hanno competenza in materia gli Uffici di assistenza alle vittime, che dipendono dal ministero della Giustizia o dalle comunità autonome. Tali uffici effettuano una valutazione individuale delle vittime al fine di stabilire le loro specifiche esigenze di protezione, e le assistono nell'ambito legale, psicologico e sociale, con l'obiettivo di ridurre al minimo la vittimizzazione primaria ed evitare la vittimizzazione secondaria. Ai minori vengono prestati specifici servizi di sostegno.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei minori nei procedimenti giudiziari, la legislazione spagnola riconosce ai minori il diritto di essere sentiti in qualunque caso, senza discriminazioni basate sull'età, su eventuali disabilità o su qualunque altra circostanza, sia nei procedimenti di diritto di famiglia sia in qualunque procedimento amministrativo, giudiziario o di mediazione che li riguardi e che dia luogo ad una decisione atta a incidere sulla loro sfera personale, familiare o sociale, nel rispetto delle loro opinioni e tenendo conto della loro età e maturità. Il minore deve pertanto ricevere le informazioni che gli permettano l'esercizio di tale diritto, in un linguaggio comprensibile e in formati semplici adattati alle sue circostanze.

Il principio dell'interesse superiore del minore è considerato una priorità e costituisce tanto un diritto sostanziale quanto un principio generale di interpretazione e una regola procedurale. La legge organica spagnola sulla tutela giuridica dei minori richiede l'adozione di qualunque misura che risponda all'interesse del minore e garantisce in particolare la tutela della sua privacy.

L'idea generale è che l'interesse superiore di ciascun minore debba essere valutato e determinato caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche di ogni minore.

La definizione di interesse superiore del minore e i criteri per la sua determinazione sono stabiliti e illustrati all'articolo 2 della legge organica sulla tutela giuridica dei minori.

5. Monitoraggio dell'esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori

Minore autore di reati: l'obiettivo ultimo delle leggi penali riguardanti i minori è il loro reinserimento nella società, che deve essere facilitato attraverso misure educative e personale specializzato. L'esercizio della giustizia con modalità adeguate ai minori alla fine di un procedimento giudiziario è in larga misura competenza delle comunità autonome, le quali hanno la responsabilità primaria delle misure necessarie di riabilitazione, di lavoro socialmente utile o di rieducazione.

Vittima minorenne: ai minori vittime di illeciti penali vengono prestati servizi sociali adattati alle loro specifiche situazioni.

Giustizia civile:

i minori possono essere parti nei procedimenti giudiziari civili: per tale motivo, qualunque decisione del giudice viene loro comunicata ed essi possono chiedere l'esecuzione di una sentenza tramite i loro rappresentanti legali (dal momento che i minori sono privi di capacità processuale), a meno che non siano emancipati.

Minori convenuti in giudizio: i minori possono essere responsabili dell'inadempimento di obbligazioni contrattuali da essi assunte, delle quali rispondono con i loro beni.

6. Accesso ai mezzi di ricorso

È importante notare che, ai sensi della legge spagnola, il regime di accesso alle risorse, come le misure di garanzia dei diritti del minore in caso di conflitto di interesse con i genitori, è lo stesso in tutte le giurisdizioni.

Giustizia penale:

ricorso in caso di decisione di non luogo a procedere. In Spagna esiste un quadro giuridico molto ampio per la protezione delle vittime minorenni (legge 4/15). Ogni minore ha il diritto di ricevere informazioni, presentare ricorsi e impugnazioni, avvalersi dei meccanismi di controllo giurisdizionale e chiedere risarcimenti o indennizzi durante o dopo il procedimento penale in cui il minore è la vittima. A un minore che non dispone di sufficienti risorse viene riconosciuto il diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Giustizia civile:

per difendere e vedere garantiti i propri diritti, un minore può:

- chiedere protezione e tutela all'ente pubblico competente;
- informare il pubblico ministero della propria situazione;
- presentare richieste di intervento del difensore civico;
- chiedere alle pubbliche amministrazioni l'assistenza sociale disponibile;
- chiedere assistenza legale e la nomina di un difensore;
- presentare denunce individuali al Comitato per i diritti del minore.

In casi di conflitti di interesse, la legge prevede la nomina di un curatore.

Dinanzi ai tribunali civili è possibile impugnare decisioni amministrative riguardanti la protezione dei minori.

[Giustizia a misura di minore in Spagna](#)  (606 Kb) 

Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.